



DECRETO RETTORALE N. 11/2026

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo
- VISTO il D.M. 10 gennaio 2010, n. 249 "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244" ed in particolare gli articoli 5 e 13 e le relative disposizioni attuative;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il D.M. 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10.9.2010, n. 249";
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948 "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare l'art. 5;
- VISTO il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'art. 7;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 77 recante come



titolo “Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106”;

- VISTO il decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26;
- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026;
- VISTA la Nota del M.I.M. del 27 febbraio 2026 n. 0053407 – anno 2026, avente a oggetto Avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca del 09 marzo 2026 n. 41;
- VISTA la Nota del M.I.M. del 10 marzo 2026 n. 0069425 – anno 2026, avente a oggetto avviso di proroga dei termini per l’espressione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTO il decreto del Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 12 marzo 2026 n. 404;
- TENUTO conto delle suddette delibere;
- VISTA la delibera di Senato Accademico del 03 marzo 2026

Per i motivi elencati in premessa;

DECRETA

Art.1 (Oggetto)

Il presente decreto detta le disposizioni riguardanti i Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

Art. 2 (Tipologie di percorsi)

Per l’a.a. 2025/2026, e per ogni grado d’istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado), sono



attivate due tipologie di percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di 48 CFU e di 36 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti dal decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 77, del quale, con decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26, viene modificato l'allegato A contenente i *"Contenuti dei crediti formativi"* ed aggiornato e sostituito dall'allegato C.

Art. 3 (Corsi attivati)

Sono aperte le iscrizioni, per l'a.a. 2025/2026, ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, con i relativi posti assegnati:

Grado d'istruzione	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Posti complessivi attivati (48 e 36 CFU)	75	75	75	75

Si precisa, come da Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026, che la distinzione per ordine e grado di scuola dei percorsi di specializzazione, attivabili nell'ambito della presente procedura, ha valore meramente indicativo, stante il dettato normativo che consente l'iscrizione ai percorsi di specializzazione a tutti coloro in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164 e di quanto ulteriormente statuito dalla Nota del M.I.M. del 27 febbraio 2026 n. 0053407– Percorso di 36 e 48 – anno 2026 e del 10 marzo 2026 n. 0069425 - Percorso di 36 e 48.

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.l. del 24 aprile 2025 n. 77, come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.l. del 16 febbraio 2026 n. 26, possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in



alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 24 aprile 2025, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.

Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.

L'iscrizione a questi percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno e deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota ministeriale del 27 febbraio 2026 n. 0053407 e del 10 marzo 2026 n. 0069425.

La rinuncia va comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità statuite dall'articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77 e della Nota del M.I.M. del 27 febbraio 2026 n. 0053407 e del 10 marzo 2026 n. 0069425.

All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione a questi percorsi presso l'Università Telematica Giustino Fortunato, gli interessati devono comunicare all'Ateneo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77 e della Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate dell'articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77 e della Nota del M.I.M. del 27 febbraio 2026 n. 0053407 e del 10 marzo 2026 n. 0069425.

La rinuncia alle istanze di riconoscimento dei titoli esteri ai fini della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità costituisce condizione per la partecipazione ai percorsi disciplinati dal decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26, per coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione ai percorsi medesimi e dovrà essere espressa dagli interessati, a pena di esclusione dalla procedura, a partire dal **giorno 27 febbraio 2026 e fino alla data del 16 marzo 2026** – salvo eventuale proroga - esclusivamente secondo le modalità richiamate nella stessa nota.



Le rinunce pervenute prima dei termini su indicati saranno considerate irricevibili e prive di effetto e, pertanto, devono essere riformulate nei tempi e con le modalità sopra descritte.

Le rinunce formulate dai soggetti che, alla data del 24 aprile 2025, abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge devono essere prodotte, a cura degli stessi, nel relativo giudizio, dandone, altresì, comunicazione all'Amministrazione.

I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

L'Ateneo provvederà a effettuare i dovuti controlli anche post-immatricolazione verificando i titoli auto-dichiarati. Pertanto, anche durante lo svolgimento o dopo la conclusione degli stessi percorsi, di cui al presente decreto, si effettueranno i procedimenti amministrativi del caso, escludendo i candidati che non risultassero in possesso dei titoli d'accesso dichiarati, con conseguente annullamento dell'avvenuta iscrizione e/o del titolo di abilitazione, ancorché già rilasciato.

L'accertamento della mancanza dei requisiti di accesso, con conseguente annullamento dell'iscrizione o del titolo conseguito, non comporta il diritto da parte dello studente ad ottenere la restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti all'Ateneo.

I titoli di accesso per i percorsi di specializzazione, di cui al presente decreto, di cui è richiesto il possesso sono i seguenti:

a) per i Percorsi di specializzazione sul sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:

- Laurea (magistrale) Vecchio Ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale);
- Laurea Magistrale (LM-85bis) in Scienze della formazione primaria (ciclo unico – quinquennale – accesso programmato);
- Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma Sperimentale a indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- titoli conseguiti all'estero e riconosciuti come abilitanti all'insegnamento con apposito decreto del Ministero competente, in relazione al grado o ai gradi di scuola per i quali sono stati ottenuti

b) per i Percorsi di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di primo grado:



- Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico di cui anche al D.I. del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante;
- Diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'educazione musicale o di uno strumento;
- Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti come previsto dal D. Lgs. 59/2017 art. 5).

c) per i Percorsi di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di secondo grado:

- Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico di cui anche al D.I. del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante;
- Diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'educazione musicale o di uno strumento;
- Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti come previsto dal D. Lgs. 59/2017 art. 5);
- Diploma ITP Insegnante Tecnico Pratico - Diploma di Scuola Secondaria Superiore di II Grado funzionale e necessario al percorso.

Art. 5 (Modalità di ammissione)

Coloro che sono in possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 4, presentano istanza d'iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto.

Se, per un determinato grado di istruzione relativo al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, il **numero di domande di ammissione risulterà inferiore al numero di posti autorizzati**, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Se il **numero delle domande di ammissione eccederà il numero di posti autorizzati dal Ministero**, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell'importo di cui all'articolo 8 del presente decreto. In caso di eventuale ulteriore parità, nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza d'iscrizioni presso l'Università



Telematica Giustino Fortunato, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

Si precisa, altresì, che il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.

Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e imm modificabile.

L'iscrizione ai percorsi, di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 77, preclude la possibilità d'iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE DA 48 CFU: Rivolto a coloro che in possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 4, **NON hanno** maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'Università Telematica Giustino Fortunato, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse per il quale presentano istanza di iscrizione.

Tali corsisti devono conseguire, all'interno dei 48 CFU ivi prescritti, 12 CFU relativi all'attività di tirocinio.

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE DA 36 CFU: Rivolto a coloro che in possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 4, **HANNO** maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'Università Telematica Giustino Fortunato, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse per il quale presentano istanza di iscrizione.

Per tali corsisti si intende assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, dovrà essere presentata una dichiarazione all'Ateneo di competenza da parte di coloro che richiedono l'iscrizione ai percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di 36 CFU, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, concernente l'effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado d'interesse.

Per anno scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno 2025.



Si precisa che i 300 posti complessivi, di cui all'art. 3 del presente decreto, sono complessivi e totali per ciascuno dei quattro gradi d'istruzione, con riferimento globale sia al percorso di 36 CFU che al percorso di 48 CFU del presente decreto.

Una volta saturato il tetto complessivo di 300 posti al di là del numero delle domande regolarmente e generalmente pervenute per ciascuno dei 2 percorsi (48 e 36 CFU), l'Ateneo opererà l'assegnazione secondo il criterio dell'ordine cronologico sopra riportato.

Art. 6 (Modalità di presentazione della domanda di partecipazione)

L'ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, prevede la compilazione della domanda on-line di partecipazione.

Contestualmente alla domanda andrà corrisposto un contributo di partecipazione di € 100,00.

Per gli ammessi al percorso, il contributo di partecipazione sarà scalato dalla retta.

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE NON SARA' IN NESSUN MODO RIMBORSABILE.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte allegando copia del documento di identità, codice fiscale, modulo di autocertificazione dei requisiti di accesso e dei titoli culturali e professionali valevoli per la formazione della graduatoria di accesso.

Per presentare la domanda di partecipazione al percorso è necessario collegarsi all'indirizzo

<https://iscrizionesostegno.unifortunato.eu/>

- selezionare il tipo di Percorso "Grado di istruzione";

- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni (Documento di riconoscimento, Codice fiscale, titolo di studio, Modulo di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 concernente il conseguimento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità svolto all'estero, Modulo di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 concernente la rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, altro). Per l'iscrizione al percorso da 36 CFU anche Modulo di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 concernente l'effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado d'interesse;

- procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di partecipazione – vedi art. 8.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente decreto e unicamente tramite bonifico, seguendo le indicazioni della procedura guidata.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio versato all'atto della domanda di ammissione non viene in nessun caso rimborsato da parte dell'Ateneo.



Nel caso in cui, per un determinato percorso, il candidato non abbia indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente decreto, ovvero, all'interno del modulo d'iscrizione, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati. La domanda presentata secondo le indicazioni riportate dalla procedura guidata è immutabile.

IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E/O DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, IL CANDIDATO SARÀ AUTOMATICAMENTE ESCLUSO.

È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completata entro la data di scadenza del decreto.

N.B. Le immatricolazioni avvengono tutte con riserva di controllo sul possesso dei titoli di accesso dichiarati in fase di iscrizione.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nell'ambito della procedura, si ricorda che, nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell' immatricolazione al corso, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato.

Ai sensi del D.M. del M.U.R. n. 930/2022, è consentita l'iscrizione contemporanea ad un Percorso di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 e ad un altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale, ecc.) non a frequenza obbligatoria.

Art. 7 (Titoli di studio esteri)

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono presentare la domanda di ammissione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal bando.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono allegare, in fase di perfezionamento della domanda di partecipazione su <https://iscrizionesostegno.unifortunato.eu/>, un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto a uno dei titoli indicati all'art. 4.

Il titolo deve essere tradotto e accompagnato da conferma di autenticità e da dichiarazione di valore o altra documentazione relativa al suo valore.

Nel caso in cui non siano disponibili i documenti entro la scadenza del presente bando, sarà necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredato da traduzione in lingua italiana asseverata.



La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso, presentata al momento della eventuale immatricolazione secondo il termine fissato dal presente bando.

La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, è a cura della commissione esaminatrice nominata dal Rettore. Il controllo formale del titolo verrà fatto all'atto dell'immatricolazione, a seguito della presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.

I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia possono partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno.

Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art. 8 (Scadenze e pagamenti)

La presentazione della domanda di iscrizione e il pagamento del relativo contributo vanno effettuati **dalla data di pubblicazione del presente decreto, a partire dalle ore 17,00 e si chiudono il 23 marzo 2026 alle ore 17.00.**

Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate entro il **giorno 24 marzo 2026**, e saranno scaricabili accedendo su <http://www.unifortunato.eu>, Percorsi di Specializzazione per Docenti con servizio o titolo estero al seguente link <https://www.unifortunato.eu/corsi-di-laurea/sostegno-2026/>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.

I candidati collocati in posizione utile in graduatoria **dovranno perfezionare la procedura di immatricolazione tramite la corresponsione della I rata di iscrizione entro il 26 marzo 2026, ore 14.00.**

Per l'iscrizione i collocati in graduatoria riceveranno opportuna email, nella quale sarà possibile reperire il link per la formalizzazione dell'iscrizione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d'iscrizione - € 366,00 per i 48 CFU e € 216,00 per i 36 CFU.

È responsabilità dei vincitori verificare che sia pervenuta l'email e contattare l'indirizzo e-mail supporto@unifortunato.eu entro le ore 12.00 del 26 marzo 2026, qualora, pur presenti in graduatoria, non avessero ricevuto il link per la formalizzazione dell'iscrizione.

Decorso il termine perentorio fissato per il 26 marzo 2026 alle ore 14:00 si **provvederà, entro il 27 marzo 2026, alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente scoperti**, con la possibilità, per i candidati risultanti in posizione utile, di potersi **iscrivere**, presentando la pertinente domanda d'iscrizione e provvedendo al pagamento della prima rata d'iscrizione, secondo le indicazioni che saranno loro fornite.



I costi del Percorso di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 sono di **€ 1.516,00** (di cui € 16,00 imposta di bollo) per il percorso da 48 CFU e di **€ 916,00** (di cui € 16,00 imposta di bollo) per il percorso da 36 CFU, così rateizzabili:

Contributo	Importo 48 CFU	Importo 36 CFU	Scadenza
Contributo di partecipazione	€ 100,00	€ 100,00	Contestualmente alla presentazione della domanda/e
I rata	€ 366,00 comprensiva dell'imposta di bollo	€ 216,00 comprensiva dell'imposta di bollo	All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate entro il giorno 24.03.26 All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie di scorrimento pubblicate il giorno 27.03.26
II rata	€ 350,00	€ 200,00	10 aprile 2026
III rata	€ 350,00	€ 200,00	10 maggio 2026
IV rata	€ 350,00	€ 200,00	10 giugno 2026

Il contributo di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.

I pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- **Bonifico Bancario: IBAN:** IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637 **intestato a IPSEF** causale: "Codice Fiscale – nome/cognome – Corso Sostegno – Esteri".
- **Carta di credito**
- **Buono Carta Docente**

Il Buono Carta Docente non potrà essere utilizzato per il Contributo di partecipazione, ma solo per i pagamenti successivi.

I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Percorso devono darne comunicazione scritta esclusivamente tramite pec da inoltrare all'indirizzo segreteria@pec.unifortunato.eu.

Le quote d'iscrizione eventualmente già pagate non sono rimborsabili a nessun titolo e in nessun caso.



Art. 9 (Svolgimento e durata dei percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 iniziale)

I percorsi , di cui al presente decreto, prevedono l'acquisizione di 48 Crediti Formativi Universitari (CFU) o 36 a seconda del requisito di servizio.

I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.

In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s'intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

I percorsi si concludono con l'esame finale secondo le modalità indicate all'articolo 10 del presente decreto. Le lezioni dei percorsi di specializzazione di cui al presente decreto, avranno inizio, presumibilmente, nell'ultima settimana di marzo 2026 per concludersi nel mese di giugno 2026.

In considerazione della necessità di concludere il percorso entro il 30 giugno 2026, il calendario didattico potrà prevedere una programmazione intensiva delle attività, con lezioni e laboratori distribuiti anche su più giornate della settimana. Le attività potranno svolgersi nei giorni feriali, in fascia serale e, ove necessario, anche nei giorni festivi o in prossimità delle festività, secondo quanto indicato nei calendari didattici

L'Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l'inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito e dalla relativa piattaforma.

Il calendario delle attività didattico-formative dei percorsi abilitanti, di cui al presente decreto, sarà pubblicato nell'area riservata del sito dedicata ai Percorsi.



Art. 10 (Tirocinio)

Esclusivamente per il percorso di 48 CFU è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio diretto come stabilito nell'Allegato A del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77.

L'attività di tirocinio diretto non può essere svolta in modalità online, bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado d'istruzione.

Ai fini della definizione dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2012 n. 291.

Sarà cura dell'Ateneo provvedere alla stipula dei necessari atti convenzionali con le istituzioni scolastiche sedi di tirocini.

Art. 11 (Prova finale)

Come stabilito dall'art. 6 , comma 1, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 77, l'esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.

Le sedi di svolgimento dell'esame finale saranno successivamente indicate con decreto rettorale e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente e ai corsisti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 77.

La commissione d'esame , nominata con successivo decreto rettorale, è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell'esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'Università.

Il titolo rilasciato dall' Università è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.



Alla conclusione dei percorsi, l'Ateneo trasmetterà al Ministero dell'Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado d'istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Art. 12 (Mancato rispetto degli obblighi di frequenza)

La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami e all'esame finale.

Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.

In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto all'articolo 8 del presente bando, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti dall'Università Telematica Giustino Fortunato è finalizzato all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni si prega di consultare le informazioni pubblicate sul sito di ateneo, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall'Ateneo.

Art. 14 (Diffusione)

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti Uffici per gli adempimenti consequenziali e pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 15 (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore all'atto dell'emanazione.

Benevento, 16.03.2026

Il Rettore

F.to Prof. Giuseppe Acocella